



Facciamo il punto

Novembre 2024



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di novembre 2024 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre, riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di dicembre 2024 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Riduzione contributiva edilizia

A seguito dell'emanazione del Decreto del Lavoro e delle politiche sociali del 16 maggio 2024 che ha confermato per l'anno 2024 nella misura dell'11,50% la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, l'Inps, con la Circolare n. 93 del 11 novembre 2024, rende note le istruzioni operative.

La riduzione contributiva spetta esclusivamente per gli operai a tempo pieno di datori di lavoro del settore edile industria e artigianato, così come individuati dall'inquadramento previdenziale e dal codice Ateco, e si applica ai contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica (escluso il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua).

Lo sgravio si riferisce al periodo gennaio 2024-dicembre 2024 e può essere utilizzato nelle denunce Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025, previa presentazione dell'apposita domanda "Rid-Edil".

È necessario rispettare i requisiti generali per la fruizione delle agevolazioni contributive.

Riassunzione di un pensionato e massimale contributivo

Nel Messaggio n. 3748 del 11 novembre 2024 l'Inps fornisce chiarimenti per la corretta applicazione del massimale contributivo nelle ipotesi di reimpiego di un lavoratore pensionato.

Viene specificato che tale reimpiego non determina il venire meno dello status di "vecchio iscritto" (cioè titolare di anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996) originariamente acquisito: pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie continua a rimanere valida ai fini dell'applicazione del massimale contributivo, indipendentemente dall'eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà

Nella Circolare n. 97 del 15 novembre 2024 l'Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive relative ai contratti di solidarietà difensivi in favore delle aziende che siano state ammesse allo sgravio dei contributi a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2023.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

L'esonero è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo; pertanto, i lavoratori, per i quali l'impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre

agevolazioni contributive, ad eccezione della Decontribuzione Sud.

La Circolare contiene le istruzioni per le modalità di recupero dell'agevolazione.

Esonero per assunzioni di beneficiari Adi e Sfl

L'Inps, con il Messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024, ha fornito le istruzioni operative per l'accesso all'esonero contributivo previsto per le assunzioni di beneficiari di Assegno di Inclusion (Adi) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl), introdotti dal D.L. 48/2023.

Per le assunzioni a tempo indeterminato, l'agevolazione consiste in un esonero per dodici mesi del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua; per le assunzioni a tempo determinato l'esonero è di massimo dodici mesi nella misura del 50% entro il limite massimo di 4.000 euro su base annua.

Per essere autorizzato alla fruizione, il datore di lavoro deve inoltrare all'Istituto domanda di ammissione all'esonero; effettuate le verifiche, l'Inps comunica l'autorizzazione e l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione.

Il recupero dell'agevolazione per i mesi pregressi, ovvero da gennaio 2024 al mese di pubblicazione del presente messaggio, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025.

Cig in deroga per il settore moda

Nella Circolare n. 99 del 26 novembre 2024 l'Inps illustra i contenuti delle disposizioni in materia di cassa integrazione in deroga per i settori tessile, dell'abbigliamento e

calzaturiero, nonché conciario, introdotte dall'articolo 2 del D.L. 160/2024.

Posso accedervi i datori di lavoro che operano nei predetti settori con inquadramento previdenziale industria e artigianato che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente e che non avrebbero potuto ricorrere agli ordinari strumenti di integrazione salariale per esaurimento dei periodi autorizzabili.

Possono essere richieste al massimo nove settimane di trattamenti, a copertura di periodi che devono collocarsi tra la data di entrata in vigore del decreto (29 ottobre 2024) e il 31 dicembre 2024.

I periodi autorizzati in relazione a tali disposizioni sono considerati neutri ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale e per gli stessi i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.

La domanda deve essere presentata all'Inps secondo le ordinarie tempistiche, ovvero entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (salvo termine di ma, corredata di relazione tecnica e informativa alle rappresentanze sindacali, che può essere assolta anche successivamente all'inizio del periodo di sospensione o riduzione richiesto.

Nel caso in cui il periodo di integrazione si collochi tra la data di entrata in vigore del decreto legge e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

Residenza fiscale delle persone fisiche

Nella Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 l'Agenzia delle Entrate illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (D. Lgs 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche in vigore dal 2024.

Non è stato modificato il criterio di collegamento consistente nella configurazione della residenza ai sensi del Codice civile; sono state invece introdotte modifiche ai criteri del domicilio e dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, oltre ad essere stato introdotto un nuovo criterio, consistente nella presenza fisica nel territorio dello Stato.

La nozione di domicilio viene distinta dalla definizione del Codice civile, e viene definito come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona, tra cui vi rientrano i rapporti tipici di coniugio o di unione civile, così come le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità (ad esempio la convivenza).

Il nuovo criterio della presenza fisica sul territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, è un requisito oggettivo, basato esclusivamente sulla presenza fisica di un soggetto nel territorio dello Stato italiano, a prescindere dalle motivazioni. Si specifica che la presenza sul territorio italiano, anche per una sola ora nel corso della giornata, fa sì che quel giorno sia considerato interamente ai fini del computo.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per effetto di questo nuovo criterio, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d'imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica).

Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa, e non più assoluta, di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente.

Rimane fermo il principio dell'alternatività dei diversi criteri e l'applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni in caso di conflitto di residenza.

Regime fiscale dei premi per polizze vita

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'Istanza di interpello n. 218 del 6 novembre 2024, risponde ad un quesito in merito al regime fiscale dei premi versati dal datore di lavoro per le polizze a tutela del rischio morte (c.d. polizze vita) a favore dei lavoratori dipendenti.

Si ribadisce che, nel caso in cui tali premi assicurativi non concorrano alla formazione del reddito complessivo degli stessi lavoratori, non possono essere detratti dal dipendente ai sensi dell'articolo 15 del Tuir.

Infatti, costituiscono reddito imponibile i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali, fermo restando la non imponibilità degli emolumenti in natura, se di importo non superiore alla soglia di 258,23 euro (elevata a 1.000 euro per il 2024), sommati al valore di tutti gli eventuali altri beni e servizi in natura concessi ai dipendenti.

Indennità Bonus Natale

Nella Circolare n. 22/E del 19 novembre 2024 ha fornito gli ulteriori chiarimenti a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 167/2024 all'una tantum Bonus Natale, volte ad ampliare la platea dei lavoratori beneficiari.

Fermo restando il requisito del reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e della capienza dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente, la nuova formulazione non richiede più la presenza del coniuge fiscalmente a carico oppure la condizione di nucleo familiare cosiddetto

monogenitoriale, ma è sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico.

Si ricorda che la percezione dell'Assegno unico universale in sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia per i figli fino a 21 anni di età non fa venir meno la condizione di familiare fiscalmente a carico.

Si introduce, inoltre, l'incumulabilità dell'indennità all'interno dello stesso nucleo familiare: il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero il convivente, sia beneficiario della stessa indennità.

L'Agenzia delle Entrate specifica che con il termine "conviventi", ci si riferisce ai conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) il cui status sia regolarmente dichiarato all'anagrafe e risulti dallo stato di famiglia.

Tassazione di incentivi per anni precedenti

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 227 del 25 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime di tassazione degli incentivi corrisposti per attività svolte nei periodi di imposta precedenti a quello di erogazione.

Si trattava il caso di un datore di lavoro che deve erogare dei premi incentivi relativi ad anni pregressi, a seguito della sottoscrizione del contratto collettivo integrativo che recepisce i criteri di ripartizione del premio.

Le situazioni che consentono l'applicazione della tassazione separata sono le ragioni di carattere giuridico e le oggettive situazioni di fatto; è, invece, da escludersi quando gli incentivi sono pagati successivamente al periodo di maturazione per ritardo "fisiologico" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

Tra le cause giuridiche rientra il sopraggiungere del contratto collettivo: l'azienda può quindi applicare il regime di tassazione separata agli incentivi relativi agli anni precedenti a quello di entrata in vigore del relativo contratto integrativo.

Borse di studio ai figli dei dipendenti

Con la Risposta all'Istanza di interpello n. 231 del 28 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate conferma che per le borse di studio erogate ai dipendenti, nell'ambito di un piano di welfare, finalizzate a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti in ambito scolastico e universitario, non è necessario che i dipendenti producano una documentazione atta a dimostrare l'utilizzo di tali somme.

La consegna dei giustificativi è richiesta solamente per le somme rimborsate per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare (cioè le spese scolastiche e per asili nido), compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Cemento (Industria) - Accordo di rinnovo 15 marzo 2022; **Pelli e Cuoio (Industria)** - Accordo 26 maggio 2023

Minimi tabellari: con la retribuzione di dicembre 2024 decorre l'aumento dei minimi tabellari.

Lavanderie (Industria) - Accordo 28 marzo 2023

Elemento perequativo: con la retribuzione di dicembre 2024 viene corrisposto l'elemento perequativo e l'importo viene elevato ad euro 300.

Penne Spazzole e Pennelli (Industria) - Accordo 3 maggio 2023

Elemento perequativo: con la retribuzione di dicembre 2024 viene corrisposto l'elemento perequativo e l'importo viene elevato ad euro 330,00.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1
F +39 02 855010.36/37

00187 – Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291
F +39 06 32090292

26841 – Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878
F +39 0377 89399

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.000 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu